Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 7 dicembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **1123**.
Inclusione degli abitati di Salento e della sua frazione Fasana, in provincia di Salerno, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . Pag. 6742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1124**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . Pag. 6743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1125**.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena . . . . Pag. 6743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. **1126**.
Modifiche alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, relative alla quota annua dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed alle modalità di versamento della quota medesima. Pag. 6745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. **1127**.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e determina le corrispondenti classi di concorso a cattedre . Pag. 6745

Errata-corrige (Decreto del Presidente della Repubblica *18 ottobre 1957, n. 1367*) . . . . Pag. 6746

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.
Composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani. Pag. 6746

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma . . . . Pag. 6747

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 6747

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.
Classificazione tra le provinciali di una variante in provincia di Macerata . . . . Pag. 6748

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1967.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste . . Pag. 6748

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione alla cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « M. Cumacini » di Como ad accettare una donazione . . . . Pag. 6749
Esito di ricorsi . . . . Pag. 6749

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, ad accettare una donazione disposta dal comune di Pistoia . . . . Pag. 6749
Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile . . . . Pag. 6749
Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 6749

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6749

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 6749

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6749

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6749

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6749

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6750

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6751

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6751

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 6751

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 6751

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 6751

Ministero della difesa:

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di decorazioni al valor militare . Pag. 6752

Revoca di concessione di decorazione al valor militare. Pag. 6753

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale di Ca' Fragna », con sede in Parma, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente Pag. 6753

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Ru de Ponton », con sede in comune di Introd (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente Pag. 6753

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in liquidazione coatta. Pag. 6753

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia - Consiglio nazionale del notariato: Concorso ad un posto di segretario in prova. Pag. 6753

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 6754

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 6755

Ufficio medico provinciale di Pistoia: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Quarrata, Agliana e Montale. Pag. 6755

Ufficio medico provinciale di Padova: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso interno al posto di medico condotto del comune di Sant'Urbano. Pag. 6756

Ufficio veterinario provinciale di Macerata: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata. Pag. 6756

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **1123**.

Inclusione degli abitati di Salento e della sua frazione Fasana, in provincia di Salerno, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 235 emesso nell'adunanza del 21 febbraio 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti), quelli di Salento e della sua frazione Fasana, in provincia di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1124**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 6. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti pluriennali importano un unico esame alla fine dei corsi salvo disposizioni particolari del presente statuto ».

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

24) Diritto fallimentare;
25) Diritto della navigazione;
26) Diritto bancario.

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

Istituzioni di matematiche;
Chimica farmaceutica applicata.

Nel predetto corso di laurea dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti comma:

« Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ogni anno.

Il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ogni anno ».

Art. 27, relativo agli esami di laurea è modificato nel senso che il secondo e il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« L'esame di laurea in farmacia consiste in:

a) un'analisi chimica qualitativa con miscuglio di almeno tre cationi e tre anioni;

b) un'analisi chimica quantitativa di un prodotto iscritto nella F. U.;

c) una prova di riconoscimento e saggi di purezza di due prodotti iscritti nella F. U.;

d) discussione delle relazioni scritte sui risultati delle predette prove;

e) prova orale di cultura tecnico-professionale;

f) discussione di una dissertazione scritta, compilativa o sperimentale, in una disciplina scelta dal candidato fra quelle seguite durante il corso di studio e presentate alla segreteria universitaria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

Dopo l'art. 39 e col conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facoltà di scienze economiche e bancarie.

Art. 40. — Fanno parte della facoltà di scienze economiche e bancarie i seguenti istituti:

1) Istituto di economia politica;
2) Istituto di matematica;
3) Istituto di ragioneria generale ed applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1125**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 20 dicembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senza altro sop-

presso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 36. — GRECO

Repertorio n. 124

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena.

L'anno millenovecentosessantasei (1966) addì 20 del mese di dicembre avanti a me dott. Paolo Ballero Pes, nato a Cagliari il 13 gennaio 1910, direttore amministrativo dell'Università di Siena, delegato con decreto rettorale 230/65-66 dell'8 marzo 1966 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674 ed alla presenza dei sottoelencati testimoni, idonei ai termini di legge ed a me noti:

1) Gianfranco Calabrese
2) Donato Miani Calabrese

sono comparsi, in una sala della sede della associazione bancaria, in Roma, i signori:

1) prof. dott. Giovanni Dòmini, nato a Siena il 6 settembre 1904, rettore magnifico dell'Università degli studi di Siena e suo legale rappresentante debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università di Siena del 7 luglio 1966 (allegato *A*);

2) l'on. avv. Stefano Siglienti, presidente della Associazione bancaria, nato a Sassari il 17 gennaio 1898 debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 7 febbraio 1961 del comitato esecutivo dell'associazione predetta (allegato *B*).

Premesso

che l'Università di Siena richiese alle autorità superiori la istituzione di una facoltà di economia e commercio che possa rilasciare la laurea in economia e banca;

che sono intervenuti accordi tra l'Università, il Monte dei Paschi, il comune e la provincia di Siena nonchè l'associazione bancaria italiana, in forza dei quali sono stati reperiti i mezzi finanziari occorrenti per far funzionare la nuova facoltà, ottemperando alle condizioni poste ed alle raccomandazioni fatte dalle predette autorità;

che nel quadro di questi accordi l'associazione bancaria italiana si è assunta l'onere di provvedere e convenzionare una cattedra di ruolo destinata all'insegnamento nella nuova facoltà di statistica del credito;

che con convenzione in data 12 luglio 1962, registrata a Siena il 21 luglio 1962 al n. 126, vol. 28 Mod. 1 la associazione bancaria italiana si era obbligata con la predetta Università, a provvedere alla costituzione ed al mantenimento dell'anzidetto posto di ruolo, versando a titolo di liberalità, il contributo annuo di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila), maggiorato del 20 per cento per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza;

che con legge 13 giugno 1966, n. 543, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 27 luglio 1966, è stata istituita presso la anzidetta Università degli studi di Siena, la facoltà di scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi di laurea, uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche e bancarie, ed uno per il conseguimento della laurea in scienze economiche;

che nel piano degli studi previsto per la facoltà anzidetta non è stato posto l'insegnamento di statistica del credito;

che il costo medio di un posto di professore di ruolo è stato portato a L. 5.000.000 (cinquemilioni) annue ed il 20 % degli oneri previdenziali a L. 1.000.000 (unmilione) annue;

che si rende pertanto necessario procedere ad una nuova convenzione tra l'associazione bancaria italiana e l'Università degli studi di Siena, sia per la mutata denominazione della facoltà, sia per le mutate condizioni economiche a carico dell'associazione bancaria italiana ed infine per il mancato inserimento nel piano degli studi della nuova facoltà dell'insegnamento di statistica del credito,

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'associazione bancaria italiana si impegna a versare alla Università degli studi di Siena i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 devono essere versati all'Università degli studi di Siena in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, l'associazione bancaria italiana si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari l'associazione bancaria italiana si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nello art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Siena per la attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo. L'Università degli studi di Siena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di ruolo alla quale il posto convenzionato sia stato assegnato e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Essendo stipulata nell'interesse della Università degli studi di Siena la presente convenzione sarà registrata in esenzione di tassa di registro ai sensi del regolamento dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti della Università degli studi di Siena.

Il presente atto, escluse le firme consta di n. 8 facciate e n. 185 righe.

Prof. Giovanni DÒMINI On. Stefano SIGLIENTI Dott. Gianfranco CALABRESE Prof. Donato MIANI CALABRESE Dott. Paolo BALLERO PES

Registrato a Siena, 21 dicembre 1966 al n. 2590, vol. 119, Mod. 1. Esatte L. 2.410. Trascrizione gratis.

Siena, addì 27 dicembre 1966

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. **1126**.

Modifiche alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, relative alla quota annua dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed alle modalità di versamento della quota medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 24 aprile 1964;

Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, nonchè di modificare le modalità di versamento della quota medesima;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, è elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

Nell'art. 43 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 il primo comma è sostituito dal seguente:

« La quota annuale dovuta dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere del Consiglio nazionale ».

Art. 3.

L'art. 44 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, è modificato come segue:

« Le quote annuali sono ripartite tra il Consiglio nazionale che le ha riscosse e i Consigli compartimentali.

In sede di approvazione del proprio bilancio preventivo, il Consiglio nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai singoli consigli compartimentali, determina le aliquote spettanti a ciascun consiglio sulle somme dal primo riscosse. In nessun caso l'aliquota spettante ad un consiglio compartimentale può essere inferiore ad un terzo della somma versata al Consiglio nazionale da parte degli iscritti al rispettivo albo compartimentale.

Entro il trentesimo giorno dalla riscossione il Consiglio nazionale versa ai consigli compartimentali, negli appositi conti correnti intestati ai rispettivi tesorieri, le somme a ciascuno di essi destinate, trasmettendo contemporaneamente l'elenco nominativo degli spedizionieri doganali cui le quote versate si riferiscono.

La gestione dei diritti di segreteria spetta ai consigli che li riscuotono ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967, n. **1127**.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e determina le corrispondenti classi di concorso a cattedre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola

media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra « e per ciascuna classe » e « di esame » sono inserite le seguenti parole « o sottoclasse ».

Al medesimo comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, è aggiunto il seguente periodo: « Per la classe V di esame (applicazioni tecniche) è costituita, tuttavia, una commissione unica, articolata in due sottocommissioni, una per le applicazioni tecniche maschili, l'altra per quelle femminili, delle quali devono far parte preferibilmente membri insegnanti delle discipline relative alla rispettiva sottoclasse ».

Art. 2.

Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra « in medicina veterinaria » e « o che conseguiranno tale titolo » sono soppresse le parole « o in economia e commercio » e sono inserite le seguenti parole « o di uno dei titoli di cui alla classe XII della tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 ».

Art. 3.

Alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe I (italiano, latino, storia ed aducazione civica e geografia), dopo « laurea in lingue e letterature straniere », sono aggiunte le seguenti parole « rilasciata da qualunque facoltà o istituto universitario (compreso l'Istituto universitario orientale di Napoli per le sue « lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale »), purchè il candidato sia in possesso di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale ed abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina »;

2) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe II (lingua straniera), le parole « Istituto superiore orientale di Napoli » sono sostituite dalle seguenti « Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli »;

3) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe VI (educazione musicale), le parole « diploma di organo e di pianoforte » sono sostituite dalle seguenti « diploma di organo o di pianoforte ».

Art. 4.

Alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche:

1) i primi quattro commi della parte relativa alla classe IV (educazione artistica) sono sostituiti dai seguenti:

« L'esame comprende una prova pratica, un colloquio e una lezione.

1) La prova pratica si articolerà in due parti; copia grafica dal vero di uno o più oggetti reali o riprodotti fotograficamente predisposti dalla commissione; libera rielaborazione grafica o pittorica del tema medesimo.

Il secondo di tali elaborati dovrà essere illustrato da una breve relazione scritta.

Durata della prova: otto ore »;

2) nel numero 2) della parte relativa alle prove scritte della classe VI (educazione musicale), l'ultimo periodo « E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale » è così modificato: « Non è consentito l'ausilio di uno strumento musicale »;

3) la lettera *a*) della parte relativa alla prova pratica della classe VI (educazione musicale) è modificata come segue: « *a*) lettura cantata, estemporanea, accompagnandosi al pianoforte, di un facile brano melodico. Lettura estemporanea al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quattro voci ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 3. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

L'art. 29, quarto comma, del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico, destinate al trasporto di persone (legge 23 giugno 1927, n. 1110, regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632 e decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1958, n. 32, è rettificato nel senso che ove è detto: « ... abilitato all'esercizio della professione nel territorio ... » deve leggersi: « ... abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nel territorio ... ».

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Composizione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, contenente norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1967, con il quale il geom. Giovanni Borello è stato confermato nell'incarico di presidente della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Considerato che il triennio di durata in carica dei componenti il consiglio centrale della Federazione pre-

detta di cui alla precitata legge, articolo 16, quarto comma, è stato prorogato per effetto delle leggi 6 dicembre 1964, n. 1320 e 13 luglio 1965, n. 837;

Vista la nota n. 11158 in data 28 luglio 1967, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha comunicato i risultati delle elezioni dei due vice-presidenti e degli undici membri del proprio consiglio centrale — previsti dall'articolo 16 primo comma, lettere *b*) e *c*) della citata legge — da parte dell'assemblea nazionale dei presidenti delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, svoltesi il 1° febbraio 1967, ed ha rimesso il verbale delle operazioni elettorali;

Visto la nota n. 480423/AS/8, in data 1° febbraio 1967, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato la nomina del membro rappresentante del comitato centrale per l'artigianato — previsto dall'art. 16, primo comma, lettera *d*) della citata legge — deliberata dal comitato stesso in data 25 gennaio 1967;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1966, nonchè le note n. 9431-9/G/1512/2 in data 14 novembre 1966 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e n. 100/63225/29/3.56 in data 20 gennaio 1967 del Ministero della sanità, con cui sono stati rispettivamente nominati i tre membri esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale ai sensi dell'art. 16, primo comma, lettera *e*) della citata legge;

Decreta:

Il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani risulta composto, oltrechè dal presidente, dalle seguenti persone:

De Juliis Emo e Di Nunzio Luigi, vice presidenti;

Veccia dott. Michele, Ciancia Giuseppe, Puglisi Giovanni, Ramigni Leone, Bai Paolo Piero, Mancinelli professore Lamberto, Farabegoli Furio, Kuferle Giordano, Meale Americo, Dei Umberto e Colonna Giuseppe, membri eletti dall'assemblea nazionale;

Cacciatori rag. Elidia, in rappresentanza del comitato centrale dell'artigianato;

Chioccarelli rag. Armando, esperto nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Germozzi Manlio, esperto nominato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lanfredini dott. Gabriele, esperto nominato dal Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

(12384)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di altre in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 11D/51, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 11Du/51, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 5 maggio 1965);

Tariffa 15, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 27 giugno 1961);

Tariffa 29, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce le analoghe tariffe 29/s, approvata con decreto ministeriale 29 luglio 1967 e 29 approvata con decreto ministeriale 10 gennaio 1964);

Tariffa 29/u, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga tariffa 29/u-s, approvata con decreto ministeriale 29 luglio 1967).

Roma, addì 21 novembre 1967

Il Ministro: Andreotti

(12343)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 26 del 14 gennaio 1966, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato, fra l'altro, di proporre la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Alteta-Monteverde »: dal km. 7+060 della provinciale Rapagnese al

km. 6+510 della provinciale Maceratese e dal km. 28+850 della statale Fermana-Faleriense al km. 2+180 della provinciale di Montegiorgio I, della complessiva lunghezza di km. 10+210 scorrente in territorio del comune di Montegiorgio;

Visto il voto n. 1358 del 19 settembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126, suddivisa nei seguenti due tronchi scorrenti, ambedue, nel territorio comunale di Montegiorgio:

a) strada denominata « Alteta » che ha inizio alla progressiva km. 7+060 della provinciale Rafagnanese e termina all'innesto con la provinciale. Maceratese alla progressiva km. 6+510, della lunghezza complessiva di km. 7+060;

b) strada denominata « Monteverde » che ha inizio al km. 28+850 della strada statale n. 210 (Faleriense-Fermana) e termina all'innesto con la strada provinciale di Montegiorgio al km. 2+180, della lunghezza complessiva di km. 3+150;

Ritenuto che le strade « Alteta » e « Monteverde » della lunghezza complessiva di km. 10+210 possono, pertanto, essere classificate provinciali a termine dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade:

a) « Alteta », con inizio al km. 7+060 della provinciale Rafagnanese e termine all'innesto con la provinciale Maceratese al km. 6+510;

b) « Monteverde », con inizio al km. 28+850 della strada statale n. 210 (Faleriense-Fermana) e termine all'innesto con la strada provinciale di Montegiorgio al km. 2+180, della lunghezza complessiva di km. 10+210, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12382)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una variante in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 117 del 2 luglio 1966, con il quale il consiglio provinciale di Macerata ha deliberato:

1) di classificare tra le provinciali la variante alla provinciale Visso-Ussita in località « Sasso » di Ussita di ml. 230;

2) di declassificare il vecchio tratto di strada provinciale di ml. 260, attraversante l'incasato di Sasso, sostituito dalla variante, che ha inizio alla progressiva chilometrica 3+980 della provinciale predetta e termina all'inizio di Sasso, alla progressiva chilometrica 4+210;

Ritenuto che per il tratto da declassificare si applica l'art. 6 della citata legge n. 126, in quanto la variante anzidetta non ha alterato i capisaldi della strada cui afferisce;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1161 del 19 settembre 1967 in ordine alla provincializzazione della variante in parola;

Ritenuto che la variante stessa può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la variante alla provinciale Visso-Ussita in località « Sasso » di Ussita di ml. 230 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12383)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1967.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 8 della menzionata legge 9 luglio 1967, numero 589;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 1967, con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerato che, con decorrenza dal 26 novembre 1967, l'ing. Franco Finzi è stato preposto alla sezione autonoma del genio civile opere marittime di Trieste, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Mulas, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Giuseppe Mulas in seno al citato consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 26 novembre 1967 nel consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, nominato con il decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 1967, l'ing. Franco Finzi, capo della sezione autonoma del genio civile opere marittime di Trieste sostituisce l'ing. Giuseppe Mulas.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1967

Il Ministro: NATALI

(12698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « M. Cumacini » di Como ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Como n. 40776 del 28 agosto 1967, la cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « M. Cumacini » di Como, è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 disposta in suo favore dal dott. Silvio Farina allo scopo di istituire una borsa di studio annuale intitolata alla memoria dell'ing. Giuseppe Stampa.

(12247)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1967, registro n. 83, foglio n. 165, è stato dichiarato estinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Costanza Luigi in data 29 luglio 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole di avviamento professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1967, registro n. 83, foglio n. 166, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Torricelli Claudio in data 8 marzo 1963, avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di disegno nella scuola media.

(12287)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1967, registro n. 86, foglio n. 347, viene in parte accolto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Chillè Paolo avverso le note del provveditore agli studi di Messina del 21 maggio 1966, n. 7722 e del 28 luglio 1966, n. 18455, che hanno respinto la sua richiesta intesa ad ottenere la corresponsione di assegni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1967, registro n. 8, foglio n. 346, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Segni Agostino Edilio avverso la qualifica di « sufficiente » attribuitagli dal preside della scuola media « Schiaffino » di Camogli e confermata dal provveditore agli studi di Genova.

(12386)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, ad accettare una donazione disposta dal comune di Pistoia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, l'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno di circa mq. 1000 posto a sud della nuova strada di raccordo tra le vie Bonellina e Fiorentina, distinto al N.T.C. al foglio 239, part. n. 493, disposta dal comune di Pistoia con deliberazione del consiglio comunale di Pistoia n. 421 del 27 dicembre 1966, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 21 marzo 1967.

(12114)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A. 13/11144 in data 15 novembre 1967, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Chieti, via Madonna degli Angeli n. 133, di proprietà del sig. Alberto Marcantonio, per un prezzo non superiore a L. 27.174.000 (ventisettemilionicentosettantaquattromila).

(12373)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1967, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 483.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12556)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1967, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 222.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12555)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Alì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12557)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12558)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12559)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.513.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12560)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.374.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12561)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.774.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12562)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.685.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12563)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.845.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12564)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.775.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12565)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.356.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12566)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1967, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.647.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12567)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.728.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12568)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.620.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12569)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.131.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12572)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.535.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12573)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.458.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12574)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.861.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12575)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.281.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12576)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1967, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.305.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12577)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.643.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12570)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.760.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12578)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1967, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.794.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12571)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 21 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,05	623,35	623,50	623,46	623,40	—	622,35	623,46	622,40	623 —
$ Can.	579,67	580,15	581,50	580,60	580,10	—	580,55	580,60	579,60	580,25
Fr. Sv.	144,10	144,25	144,27	144,47	144,15	—	144,35	144,47	144,21	144,16
Kr. D.	82 —	82,60	83,98	83,80	82 —	—	83,30	83,80	83,50	82,50
Kr. N.	86,85	87 —	87,30	87,05	86,80	—	87,31	87,05	86,60	86,70
Kr. Sv.	120,22	120,32	120,30	120,45	120,20	—	120,40	120,45	120,23	120,35
Fol.	172,97	173,02	173,10	173,25	173,15	—	173,183	173,25	172,99	173,10
Fr. B.	12,53	12,54	12,5750	12,5775	12,54	—	12,56	12,5775	12,54	12,545
Franco francese	126,88	127,01	127,12	127,05	126,95	—	127 —	127,05	126,94	126,97
Lst.	1507,50	1508,50	1540 —	1512 —	1508,50	—	1508,50	1512 —	1503 —	1507 —
Dm. occ.	156,24	156,19	156,40	156,265	156,10	—	156,175	156,265	156,24	156,15
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,12	24,1175	24 —	—	24,11	24,1175	24,07	24,075
Escudo Port.	21,58	21,57	21,59	21,56	21,50	—	21,595	21,56	21,56	21,56
Peseta Sp.	8,50	8,80	8,75	8,96	8,75	—	8,96	8,96	8,75	8,75

Media dei titoli del 21 novembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,425
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,405
1 Dollaro canadese	580,575
1 Franco svizzero	144,41
1 Corona danese	83,55
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,425
1 Fiorino olandese	173,217
1 Franco belga	12,569
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1510,25
1 Marco germanico	156,22
1 Scellino austriaco	24,114
1 Escudo Port.	21,578
1 Peseta Sp.	8,96

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 6 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,10	624,05	624.10	624.10	624,09	—	624.10	674,10	624.10	624,10
$ Can.	577,65	577,75	577.75	577,80	577 —	—	578 —	577,80	577,50	578 —
Fr Sv.	144,61	144,62	144.655	144,63	144,55	—	144,60	144,63	144.61	144,62
Kr. D.	83,60	83,64	83.70	83.67	83,55	—	83,65	83,67	83,57	83,57
Kr N.	87,37	87,36	87,40	87.39	87,30	—	87,36	87,39	87,38	87,38
Kr. Sv	120,62	120,60	120 65	120.61	120,65	—	120.61	120,61	120,60	120,60
Fol	173,60	173,57	173,62	173.60	173,50	—	173,61	173,60	173,58	173,59
Fr. B.	12,57	12,574	12,58	11,5770	12.575	—	12,5775	12,5770	12,57	12,575
Franco francese	127,23	127,19	127.25	127.19	127.17	—	127,16	127,19	127.22	127,18
Lst.	1507 —	1506,35	1506,50	1506,20	1505,50	—	1506,20	1506,20	1505.05	1506,50
Dm. occ.	156,70	156.68	156.62	156,655	156.65	—	156,5650	156,655	156.75	156,72
Scell. Austr.	24,14	24.14	24,153	24,1550	24,10	—	24.1550	24,1550	24.14	24,145
Escudo Port.	21,55	21.60	21.61	21.80	21,30	—	21,50	21,80	21,60	21,60
Peseta Sp.	8,97	8,96	9 —	8,968	8,95	—	8,9675	8,968	8,96	8,96

Media dei titoli del 6 dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	105.325	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,85	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,975	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98 —	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98.425	» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1967

1 Dollaro USA	624,10	1 Franco belga	12,577
1 Dollaro canadese	577,90	1 Franco francese	127,175
1 Franco svizzero	144,615	1 Lira sterlina	1506,20
1 Corona danese	83,66	1 Marco germanico	156,66
1 Corona norvegese	87,375	1 Scellino austriaco	24,155
1 Corona svedese	120,61	1 Escudo Port.	21,65
1 Fiorino olandese	173,605	1 Peseta Sp.	8,968

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 20 *ottobre* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
registro n. 126 *Difesa, foglio n.* 180

Sono disposte le seguenti rettifiche a precedenti decreti relativi alla concessione di decorazioni al valor militare:

Il decreto presidenziale 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 56 P., foglio n. 246, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* 1952, dispensa 6, pag. 728 — e rettificato — nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » di De Rosa Edoardo Silvano — come segue:

da: De Rosa Edoardo di Enrico, classe 1924, da Istrago Spilimbergo (Friuli);

in: De Rosa Leonardo Silvano di Gentile Pietro, classe 1924, da Spilimbergo (Udine).

Il decreto presidenziale 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1967, registro n. 18 Difesa, foglio n. 142, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* 1967, dispensa 9, pag. 1075, è rettificato — nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare « alla memoria » di Giussani Costante — come segue:

da: Giussani Costante di Ambrogio, classe 1918, da Nibionno (Como);

in: Giussani Costantino di Ambrogio, classe 1913, da Nibionno (Como).

Il decreto presidenziale 15 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1967, registro n. 8 Difesa, foglio n. 365, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* 1967, dispensa 7, pag. 844, è rettificato — nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare « alla memoria » del partigiano Macario Bortolo — come segue:

da: Macario Bortolo di Carlo, classe 1919, . . .;

in: Macario Bortolo di Carlo, classe 1921, . . .

Il decreto presidenziale 15 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1967, registro n. 8 Difesa, foglio n. 365, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* 1967, dispensa 7, pag. 843, è rettificato — nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » di Storchi Sergio — come segue:

da: Storchi Sergio fu Armando, classe 1922, da Modena;

in: Storchi Sergio fu Armando, classe 1912, da Modena.

(12416)

Revoca di concessione di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 20 ottobre 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967
registro n. 126 Difesa, foglio n. 148

Armano Giuseppe fu Francesco, classe 1920, da Cittadella (Padova):

« La medaglia d'argento al valor militare concessa per attività partigiana con decreto presidenziale 6 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950, registro n. 38 Presidenza, foglio n. 147, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* 1951, dispesa 6, pagina 884, è revocata in quanto per lo stesso fatto d'arme era stata conferita altra medaglia d'argento. (Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1947, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 362, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* 1948, dispensa 21, pagina 2038).

(12417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale di Ca' Fragna », con sede in Parma, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1967, registro n. 20, foglio n. 310, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto rurale di Ca' Fragna », con sede in Parma ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Cavazzini Dario, Degli Antoni rag. Antonio, Ficai ing. Paolo, Foà avv. Aristide, Maggiorelli avv. Luigi, Reggi Giulio e Spotti Dino.

(12229)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Ru de Ponton », con sede in comune di Introd (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1967, registro n. 20, foglio n. 309, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Ru de Ponton », con sede in frazione Villes Dessus del comune di Introd (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Brunet Mario, presidente;
Martin Desiderato, vice presidente;
Luboz Luigi, Buillet Francesco, David Pantaleone, Saudin Andrea e Ruffier Celestino, membri.

(12230)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 novembre 1967, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in liquidazione coatta, il rag. Luigi Bresciani è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12742)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorso ad un posto di segretario in prova

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Visto il regolamento organico del personale degli uffici del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, approvato con distinte delibere del Consiglio nazionale e della commissione amministratrice della cassa in data 16 novembre 1962;

Ritenuto che nel ruolo del personale, di cui alla tabella allegato « *A* » al predetto regolamento, sono vacanti posti di segretario (categoria direttiva);

Vista la deliberazione in data 18 novembre 1967 che approva il programma e le altre norme per l'espletamento del concorso;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale direttivo con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento citato nelle premesse.

Il Consiglio nazionale del notariato ha facoltà di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, un secondo posto oltre quello messo a concorso, ove ciò apparisse opportuno alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

1) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
2) non avere oltrepassato l'età di anni trenta alla data del presente bando;
3) essere cittadini italiani;
4) avere il godimento dei diritti politici;
5) avere assolto o comunque non essere tenuto agli obblighi militari di leva;
6) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;
7) essere di sana e robusta costituzione, esente da imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre che non siano motivo d'impedimento al normale esercizio delle funzioni proprie alla qualifica, a cui il candidato aspira.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fatta eccezione per l'età, il quale requisito dovrà essere posseduto alla data del presente bando, secondo quanto stabilito al punto 2), primo comma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al presidente del Consiglio nazionale del notariato debbono essere fatte pervenire al direttore generale degli uffici del Consiglio e della Cassa nazionale del notariato, via Flaminia, n. 160 00196 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) le generalità;
b) la data, il luogo di nascita e il domicilio;
c) i titoli di studio posseduti, specificando l'università o l'istituto universitario presso cui hanno conseguito la laurea e in quale data;
d) se siano coniugati, indicando nell'affermativa, le generalità, la data ed il luogo di nascita del coniuge.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate delle notizie richieste o che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine stabilito.

L'amministrazione, dopo l'esito favorevole degli esami, potrà sottoporre i candidati alla visita di una commissione medico-legale.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1) svolgimento di un tema di diritto civile o commerciale;

2) svolgimento di un tema di diritto amministrativo o costituzionale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) diritto privato;

b) diritto amministrativo;

c) diritto costituzionale;

d) elementi di storia del diritto italiano con particolare riguardo al notariato;

e) elementi di diritto finanziario con particolare riguardo alle imposte indirette sugli affari;

f) ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte, al candidato è concesso un periodo di sette ore ad iniziare dal termine della dettatura del tema.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio nazionale e sarà composta da:

il presidente del Consiglio nazionale;

due componenti il Consiglio;

un professore universitario docente di diritto pubblico;

il direttore generale degli uffici.

La segreteria della commissione sarà nominata dal Consiglio nazionale e composta di funzionari dell'ufficio del Consiglio nazionale del notariato.

Art. 6.

La commissione prima dello svolgimento delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli, per la valutazione dei quali ogni commissario disporrà fino a cinque punti.

Sono titoli idonei i seguenti: voto di laurea, impiego di ruolo presso lo Stato o enti pubblici, abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie o d'istruzione superiore, abilitazione per concorso all'iscrizione nell'albo dei procuratori legali, corsi ufficiali di perfezionamento in materie giuridico-amministrative conclusi per esami, pubblicazioni, nomina ad assistente universitario.

I documenti idonei a comprovare il possesso dei sopra indicati titoli devono essere fatti pervenire alla sede del Consiglio nazionale del notariato cinque giorni prima della data che sarà stabilità per l'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma; le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati dal Consiglio nazionale del notariato e tempestivamente comunicati a ciascun concorrente con l'indicazione del luogo in cui saranno tenute; le prove orali avranno luogo nella data che sarà fissata dalla commissione esaminatrice.

Il Consiglio nazionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici del Consiglio nazionale.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di un documento di identificazione considerato idoneo a norma delle vigenti leggi.

Art. 8.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnata dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti, i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa. Questa non si riterrà superata, se non sarà riportata la media di almeno 35/50.

Art. 9.

La media dei voti riportata nelle prove scritte ed in quella orale, aumentata della media dei voti riportata per i titoli, costituirà per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che hanno possibilità di essere dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati dal Consiglio nazionale a presentare, entro venti giorni, a pena di decadenza:

a) l'originale del diploma del titolo di studio o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

d) gli altri documenti eventualmente necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Se i concorrenti di cui al precedente comma sono già impiegati presso gli uffici del Consiglio o della cassa del notariato, saranno esonerati dal presentare i documenti menzionati nel precedente comma che si trovino già in possesso dell'ente.

Art. 10.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà nominato segretario di sesta classe in prova con provvedimento del Consiglio nazionale.

Art. 11.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che senza giustificato motivo non assume servizio nel termine stabilito dal Consiglio nazionale col provvedimento di nomina.

Art. 12.

Per quanto non è stabilito nel presente bando sono applicabili le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presidente: MARANO

(12432)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato.

Le due prove scritte del concorso di cui al titolo avranno luogo il giorno 28 dicembre 1967, nelle località e sedi appresso indicate, con il seguente svolgimento: nella mattina 1ª prova (tema) nel pomeriggio 2ª prova (problema).

Sede di Torino:

1) Scuola media « Ugo Foscolo », via Piazza, 57;

2) Scuola media « Nazario Sauro », via Cassini, 94;

3) Istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;

4) Liceo scientifico « Galileo Ferraris », corso Montevecchio, 67.

Sede di Milano:

1) Istituto tecnico statale « Carlo Cattaneo », piazza della Vetra, 9;

2) Istituto tecnico per geometri, via San Vito, 3;

3) Istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;

4) Scuola media statale « Tiepolo », piazza Ascoli, 2;

5) Liceo ginnasio « G. Parini », via Goito, 4;

6) Liceo ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9.

Sede di Verona:

1) Istituto tecnico statale commerciale per geometri « Anton Maria Lorgna », corso Porta Nuova, 66;

2) Istituto tecnico industriale « Galileo Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:

1) Scuola elementare « Cesare Battisti », via Dante, 65 - Mestre (Venezia).

Sede di Trieste:
1) Liceo scientifico « G. Oberdan », via P. Veronese, 1;
2) Istituto tecnico « Leonardo da Vinci », via P. Veronese, 3.

Sede di Bologna:
1) Liceo scientifico « A. Righi », via Carlo Pepoli, 3;
2) Istituto tecnico commerciale mercantile « G. Marconi », via G. Matteotti, 7;
3) Scuola media « F. M. Zanotti », via Calori, 8.

Sede di Roma:
1) Liceo scientifico « C. Cavour », via delle Carine, 1;
2) Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
3) Sala conferenze stazione Roma-Termini, via Giolitti, 34.

Sede di Ancona:
1) Liceo scientifico, via Vecchini, 2;
2) Istituto magistrale, via Cadore, 1;
3) Scuola media « G. Pascoli », via Cadore, 1/A.

Sede di Napoli:
1) Scuola media, viale delle Acacie, 1, presso piazza Vanvitelli al Vomero;
2) Liceo « Sannazzaro », via Giacomo Puccini, 1, presso piazza Vanvitelli al Vomero;
3) Istituto professionale e scuola media « Salvator Rosa », piazza Cavour, 25;
4) Scuola media « Casanova », piazza Cavour, 25.

Sede di Bari:
1) Istituto tecnico statale commerciale per geometri « Giulio Cesare », corso Cavour, 28.

Sede di Reggio Calabria:
1) Liceo ginnasio « Tommaso Campanella », via Simone Furnari, 2;
2) Istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », corso Vittorio Emanuele, 121.

Sede di Palermo:
1) Liceo scientifico « Stanislao Cannizzaro », via Generale G. Arimondi, 14.

Sede di Cagliari:
1) Liceo ginnasio « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

(12665)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentocinquanta posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le due prove scritte del concorso di cui al titolo avranno luogo il giorno 29 dicembre 1967, nelle località e sedi appresso indicate, con il seguente svolgimento: nella mattina 1ª prova (tema) nel pomeriggio 2ª prova (problema).

Sede di Torino:
1) Scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) Scuola media « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
3) Istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
4) Liceo scientifico « Galileo Ferraris », corso Montevecchio, 67;
5) Istituto magistrale « Domenico Berti », via Duchessa Iolanda, 27;
6) Liceo classico « Cavour », corso Tassoni, 15.

Sede di Genova:
1) Scuola media di Stato « G. Parini », via Archimede, 46;
2) Scuola media statale « C. Colombo », salita Carbonara, 67;
3) Scuola media statale « Luca Cambasio », via Luca Cambiaso, 6;
4) Scuola media statale « Virginia Centurione », salita Cataldi, 5 Genova Sestri;
5) Istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5.

Sede di Milano:
1) Istituto tecnico statale « Carlo Cattaneo », piazza della Vetra, 9;
2) Istituto tecnico per geometri, via San Vito, 3;
3) Istituto magistrale statale « Virgilio », e scuola media statale « Tiepolo », piazza Ascoli, 2;
4) Liceo ginnasio « G. Parini », via Goito, 4;
5) Scuola media statale « G. Parini », via Goito, 6;
6) Liceo ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9;
7) Istituto magistrale statale « Gaetana Agnese », via Tabacchi, 17;
8) Scuola media statale « L. Manara », via Tabacchi, 17;
9) Scuola media statale « O. Tabacchi », via Tabacchi, 15/A;
10) Istituto tecnico statale « P. Verri », via Tito Livio;
11) Istituto magistrale statale « P. Tenca », Bastioni Volta, 16.

Sede di Verona:
1) Istituto tecnico statale commerciale per geometri « Anton Maria Lorgna », corso Porta Nuova, 66;
2) Istituto tecnico industriale « Galileo Ferraris », via del Pontiere, 40;
3) Istituto tecnico statale commerciale e per periti aziendali e corrispondenti lingue estere « Ippolito Pindemonte », corso Cavour, 19;
4) Istituto magistrale « Carlo Montanari », vicolo Stimate, 4; mate, 4;
5) Liceo ginnasio statale « Scipione Maffei », via Abramo Massalongo, 4;
6) Liceo scientifico statale « Angelo Messedaglia », stradone Scipione Maffei, 3.

Sede di Bologna:
1) Liceo scientifico « A. Righi », via Carlo Pepoli, 3;
2) Istituto tecnico commerciale mercantile « G. Marconi », via G. Matteotti, 7;
3) Scuola media « F. M. Zanotti », via Calori, 8;
4) Istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6;
5) Istituto magistrale « L. Bassi », via S. Isaia, 35;
6) Istituto magistrale « G. Albini », via Broccaindosso, 48.

Sede di Roma:
1) Liceo scientifico « C. Cavour », via delle Carine, 1;
2) Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
3) Liceo ginnasio « Giulio Cesare », corso Trieste, 48;
4) Liceo ginnasio « Pilo Albertelli », via Daniele Manin, 72;
5) Scuola media « Albio Tibullo », via Amulio, 4;
6) Scuola media « C. Petrocchi », via Tuscolana, 208;
7) Scuola media « F. Petrarca », via Tuscolana, 208;
8) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
9) Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Annibaldi, 2;

Sede di Napoli:
1) Scuola media, viale delle Acacie, 1, nei pressi di piazza Vanvitelli al Vomero;
2) Liceo « Sannazzaro », via Giacomo Puccini, 1, nei pressi di piazza Vanvitelli al Vomero;
3) Istituto professionale e scuola media « Salvatori Rosa », piazza Cavour, 25;
4) Scuola media « Casanova », piazza Cavour, 25;
5) Liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia n. 26, nei pressi di piazza Carlo III;
6) Istituto professionale « G. Fortunato » e scuola media « M. Coppino », vico Acitillo, nei pressi del campo sportivo al Vomero;
7) Scuola media prefabbricata « U. Saba », vico Acitillo, nei pressi del campo sportivo al Vomero.

(12666)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Quarrata, Agliana e Montale.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 419 del 23 gennaio 1967, regolarmente pubblicato ai termini di legge, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Quarrata, Agliana e Montale;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pistoia, dell'ordine dei medici e chirurghi di questa provincia, del consorzio d'igiene e profilassi interessato;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 dicembre 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così composta:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Lopez dott. Antonino, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio di Firenze;

Mazzetti prof. dott. Giuseppe, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze;

Serafini prof. dott. Umberto, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Firenze;

Biozzi dott. Silvio, ufficiale sanitario di Pistoia;

Alibrandi dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Pistoia.

Segretario:

Fiadino dott. Antonio, consigliere di 3ª classe in servizio preso unicio del medico provinciale di Pistoia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e sara affisso per otto giorni consecutivi agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura, e del comune di Quarrata, sede del consorzio d'igiene e profilassi.

Pistoia, addì 10 novembre 1967

Il medico provinciale f.f.: BIOZZI

(12015)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso interno al posto di medico condotto del comune di Santo Urbano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1581/8/5 del 3 marzo 1967, con il quale veniva indetto concorso interno per titoli per l'assegnazione della condotta medica unica del comune di Sant'Urbano al sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici di Padova e del comune di Sant'Urbano;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Sant'Urbano, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tecce dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Bandettini dott. Alberto, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Pezzuoli prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Padova;

Bugaro prof. Luciano, primario medico dell'Ospedale civile di Camposampiero;

De Zanche dott. Pier Luigi, medico condotto.

Segretario:

Cipolletta dott.ssa Mirella, consigliere di I classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Sant'Urbano.

Padova, addì 10 novembre 1967

(12014) *Il medico provinciale*: LOVINO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 890 in data 13 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 891 in data 13 giugno 1967, con il quale il dott. Leo Leonardi è stato dichiarato vincitore della condotta di Visso, Ussita e Castel S. Angelo;

Vista la nota n. 3329 in data 10 novembre 1967, con la quale il presidente del consorzio veterinario di Visso e uniti ha comunicato che il dott. Leo Leonardi ha rinunciato alla nomina della condotta medesima;

Visti l'ordine delle condotte elencate nelle domande dei candidati dichiarati idonei e le rinunce presentate a questo ufficio dai dottori Monti Tarcisio e Domenico Gentili;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1956, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 891 in data 13 giugno 1967, il dott. Romolo Piscini, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Visso, Ussita e Castel S. Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Macerata, addì 13 novembre 1967

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(12017)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.